**Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza**

***PRIME RIFLESSIONI SUI NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI***

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011 ha approvato gli accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP e del SINP (Servizio

informativo Nazionale della Prevenzione); a seguito della pubblicazione di tali accordi sulla

Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, i nuovi obblighi formativi sono quindi entrati in

vigore il 26 gennaio 2012.

Lo Stato ha finalmente completato l'articolato scenario degli obblighi formativi in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs.81/08 ed ora il testimone passa nelle mani dei Datori di Lavoro, che devono prontamente attivarsi per programmare la formazione dei loro dipendenti e dei loro più stretti collaboratori.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al livello di

rischio dell’attività aziendale: l'accordo per la formazione ha infatti previsto la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio alto, medio o basso, in relazione alla macrocategoria di appartenenza riferita al Codice ATECO 2002-2007: le scuole rientrano nelle attività che l'Accordo considera a rischio medio; quindi tutti i lavoratori del comparto scuola (ad eccezione dei dirigenti) dovranno seguire un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed uno specifico della durata di 8, per un totale di 12 ore.

Invece i Preposti ed i Dirigenti dovranno seguire dei corsi di formazione specifici della durata

rispettiva di 8 e 16 ore, con la differenza che nel caso dei Preposti la formazione è aggiuntiva a quella dei lavoratori, mentre nel caso dei Dirigenti la formazione è sostitutiva. In altre parole un lavoratore preposto deve effettuare prima le 12 ore di corso in qualità di 'lavoratore' e poi le 8 ore di corso in qualità di 'preposto', per un totale finale di 20 ore di formazione; invece un dirigente deve fare solo la formazione di 16 ore e non viene tenuto conto del fatto che in precedenza sia stato o meno sottoposto alla formazione obbligatoria in quanto lavoratore o preposto.

L’applicazione dei contenuti presenti nell’Accordo ha natura facoltativa, tuttavia costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 81/08; nel caso in cui il Dirigente Scolastico ponga in essere una formazione di durata differente, dovrà parimenti essere in grado di dimostrare che la formazione somministrata sia stata adeguata e specifica.

Inoltre lo schema di accordo prevede le modalità di alcuni possibili utilizzi della formazione "*ELearning*", ma solo per la formazione generale e solo secondo le modalità avanzate e interattive dettagliatamente imposte e descritte in un apposito Allegato all'Accordo.

Ma tra le novità portate dal tanto atteso Accordo, vi è anche una notevole carenza: i Datori di

Lavoro, sulle spalle dei quali incombe la responsabilità di fare la valutazione dei rischi e di attuare le misure preventive e protettive, sono soggetti ad obbligo formativo solo nel caso in cui abbiano scelto di svolgere direttamente l'incarico di RSPP. In tutti gli altri casi, cioè quando hanno scelto di avvalersi di un RSPP interno od esterno, non sono obbligati a seguire corsi di formazione per la sicurezza.

La pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha in sostanza ulteriormente complicato l'assolvimento da parte del dirigente Scolastico/Datore di Lavoro degli obblighi normativi in tema di sicurezza, in quanto l'obbligo di fornire a ciascun lavoratore una "*adeguata formazione in materia di salute e sicurezza*" non è supportato sia dalle risorse economiche a disposizione della scuola e sia dalla partecipazione fattiva degli stessi discenti.

Sino a tale data, la formazione obbligatoria dei lavoratori era stata regolamentata dal D.M.

16/01/1997 (G.U. 03/02/1997, n. 27), che aveva individuato i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma senza quantificarne la durata oraria minima per i lavoratori. Per tale motivo nella maggior parte delle scuole la formazione dei lavoratori è stata risolta, al livello dell'informazione, consegnando loro un breve opuscolo formativo e, al livello della formazione, consegnando loro il CD del MIUR relativo al D.Lgs.626/94 applicato nel comparto della scuola. Solo in alcuni casi, che però con il tempo sono man mano diventati più numerosi, il dirigente scolastico ha fornito ai lavoratori una formazione diretta mediante lezioni frontali, fornite per lo più dal R.S.P.P. esterno. Ma tale formazione si è spesso risolta in un breve corso di 2 ore, svolto ogni 3 o 4 anni, per non alimentare troppi contraddittori con il personale scolastico, generalmente poco disponibile ad essere obbligato, per non dire precettato, a frequentare dei corsi pomeridiani. La domanda che il D.S. ed il suo R.S.P.P.

si sono sentiti formulare più spesso in questi anni era infatti sull'obbligatorietà o meno di tali corsi.

Quindi, in questa 'nuova era' della formazione della sicurezza, sarebbe auspicabile un intervento autorevole da parte dello stesso Ministero dell'Istruzione, sia per ri-sottolineare l'obbligatorietà di tali corsi sia per chiarire e ufficializzare quali categorie di dipendenti rientrino nella figura di preposto e di dirigente.

Ma l'intervento giuridico-amministrativo non sarebbe comunque sufficiente a risolvere i problemi del dirigente scolastico. Infatti particolarmente delicato è il fatto che il Dirigente Scolastico si trovi a dover operare per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti nella scuola in qualità di 'Datore di Lavoro', ma con un potere di spesa limitato, come riconosciuto nei regolamenti1, e con la conseguente enorme difficoltà nel reperimento dei fondi. Su questo fronte il MIUR potrebbe operare non solo stanziando periodicamente dei fondi per la formazione e chiarendone in modo inequivocabile le modalità di fruizione, ma anche realizzando dei veri e propri pacchetti formativi, ufficiali e gratuiti, in modalità e-learning; del resto il MIUR ha già effettuato con successo l'esperienza della formazione a distanza con il progetto PUNTOEDU INDIR.E, mediante il quale ha formato migliaia di dirigenti scolastici e docenti, neoassunti.

Il mondo della scuola non può e non deve dimenticare lo specifico mandato, sancito prima dalla Legge 123 del 2007 e attualmente dal D.Lgs.81/08, che all'art.11 prevede sia specifici

finanziamenti, erogati attraverso l'INAIL e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, sia la facoltà delle Istituzioni scolastiche stesse di inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti alla divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività potranno essere ovviamente svolte nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

Quest'ultima forse è la scommessa più difficile, ma è anche la più allettante, in quanto consente al mondo della scuola di mettere mano sulla formazione proprio da 'specialista della formazione' quale esso è. Potrebbe allora essere questa l'occasione per superare gli effetti negativi dei corsi di formazione sulla sicurezza che sinora sono stati spesso generici e ridondanti e che hanno quindi fornito magari molte nozioni, ma non hanno modificato il 'saper fare' delle varie figure sensibili alla sicurezza, dall'addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Dirigente-Preposto al lavoratore.

Il miglioramento delle tecniche di insegnamento della cultura della sicurezza potrebbe essere quindi attuato passando attraverso la formazione 'esperienziale'; come dire che se si deve imparare qualcosa, bisogna cercare di legarlo quanto più si riesce ad una competenza pratica, ad un “fare”.

Allora come si può non ricordare la famosa frase attribuita a Confucio: "Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco". Infatti 'il fare è un bagaglio di sapere sul quale si può contare con maggiore sicurezza'; è il cosiddetto '**learning by doing'** teorizzato da John Dewey che può diventare un utile strumento dello stesso Documento di Valutazione dei Rischi, consentendo al Dirigente Scolastico ed al suo RSPP di mettere in pratica tutte le previsioni procedurali e gestionali che attualmente trovano grosse difficoltà applicative nelle scuole: controllo degli accessi, gestione della manutenzione, gestione degli infortuni e delle occasioni di mancato infortunio, individuazione e segnalazione delle anomalie e delle relative misure preventive e protettive temporanee, individuazione e gestione dei rischi interferenziali, approntamento e divulgazione dei regolamenti di accesso e di utilizzo dei laboratori, etc.

Questa potrebbe essere, quindi, la cura per vincere la guerra, e non solo la battaglia, dell'insicurezza degli ambienti di lavoro, che ancora oggi produce innumerevoli infortuni e morti bianche: prendendo spunto e insegnamento da Gesualdo Bufalino2, la nostra arma segreta per vincere la guerra può essere quella del ricorso al metodo dei maestri elementari, cioè di quei docenti che storicamente sanno, più degli altri, unire la teoria alla pratica attraverso 'il fare'; in altre parole la cura è una sola: formazione e addestramento, formazione e addestramento, formazione e addestramento. *D'altro cosa possiamo fare?*

Contributo dell’Ing. Paolo Pieri, RSPP, per Newsletter ANP Piemonte

**DM n. 382/94, art. 6**: “*i datori di lavoro provvedono all’informazione e,* ***nei limiti delle risorse disponibili,*** *promuovono la formazione dei*

*lavoratori prevista dall’art. 22 Dlgs 626/94”.*

**SCHEMA NUOVO REGOLAMENTO, art. 7 c.2 e c.5:** “*i datori di lavoro provvedono all’informazione e assicurano,* ***avvalendosi***

***delle risorse assegnategli a tali fini****, la formazione dei lavoratori come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs n.81/2008".*